SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 69**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 1993, n. 75.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie; per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonché i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui

all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresì essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, è differito al 31 dicembre 1994.

2. Fino alla data del 31 dicembre 1994 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992. fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

REVIGLIO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere» *sono sostituite dalle seguenti:* «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove e ubicato l'immobile".

5-*ter*. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del

decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i

comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-*ter*. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-*quater*. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-*bis* entro il termine ivi previsto, nonchè sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-*ter* entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-*septies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonchè delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

1-*octies*. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-*nonies*. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".

1-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*undecies*. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonchè dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, primo e secondo periodo»;

il comma 4 è soppresso.

All'articolo 3:

ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: «31 marzo 1993», *ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* «20 giugno 1993»;

al comma 2, le parole: «15 aprile 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1993»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto»;

il comma 9 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23

marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. - 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro il 20 giugno 1993; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo e differito fino al 20 giugno 1993. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-*ter*. - 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purchè sottoscritta in calce.

Art. 3-*quater*. - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

Art. 3-*quinquies*. - 1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 20 giugno 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

Art. 3-*sexies*. - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie provinciali in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sedi di commissione tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande rilevanza ai fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie regionali in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale"».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«b-*bis)* nell'articolo 29, comma 1, le parole: " 10 settembre 1992 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 1993 "; e le parole: " di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985 " sono sostituite dalle seguenti: " del 31 dicembre 1991"»;

al comma 1, lettera i), *n. 3), le parole:* «12-*ter*. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.» *sono sostituite dalle seguenti:* «12-*ter*. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.»;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera *d)* del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";

b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno"».

All'articolo 5:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento dei contributi o premi dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato"».

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: «devono presentare» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono presentare»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purchè il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «5 milioni di litri» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 milioni di litri»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-*bis*. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.

6-*ter*. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-*bis* devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-*bis*.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-*bis*, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

All'articolo 9:

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

10-*ter*. All'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonchè ai loro incaricati muniti di apposito mandato"»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera *a)*, numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «dalle singole società controllanti che si sono avvalse» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi».

All'articolo 12:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-*ter* del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-*bis*. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di

gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-*ter*. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

All'articolo 15:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle Ferrovie dello Stato SpA»; *e dopo le parole:* «dall'ente "Ferrovie dello Stato"» *sono inserite le seguenti:* «e dalle Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 2, le parole: «L'ente "Ferrovie dello Stato"» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 3, dopo le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» *sono inserite le seguenti:* «e delle Ferrovie dello Stato SpA»; *e le parole:* «l'ente "Ferrovie dello Stato"» *sono sostituite dalle seguenti:* «le Ferrovie dello Stato SpA»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 30 aprile 1993.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2162):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro delle finanze (GORIA) il 23 gennaio 1993.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 23 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 marzo 1993.

Esaminato dalla VI commissione il 3, il 17 e il 25 febbraio 1993.

Esaminato in aula il 2 e il 4 marzo 1993 e approvato il 10 marzo 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1060):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 13 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 marzo 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16 e 17 marzo 1993.

Esaminato in aula il 18 marzo 1993 e approvato, con modificazioni, il 23 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2162/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 23 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII.

Esaminato dalla VI commissione il 24 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 24 marzo 1993.

93G0144

DECRETO-LEGGE 23 marzo 1993, n. 76.

Modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare la misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al fine di comporre le controversie in atto e di dare sollecita attuazione alla decisione della Commissione CEE in data 24 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta si applica, fino alla data al più tardi del 31 dicembre 1993, per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dell'uno per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni già stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 3 marzo 1992 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità economica europea. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di versamento dei contributi e puo esserne variata la misura, purché entro il limite massimo dell'uno per cento.

3. In adempimento della decisione della Commissione della CEE in data 24 aprile 1991, i contributi di cui al primo e terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, non si applicano sui prodotti importati dagli Stati membri della Comunità.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0130

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 77.

Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 51 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

Visto, altresì, l'art. 2 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale, alle collettività nonché quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

2. L'etichettatura nutrizionale è facoltativa.

3. L'etichettatura nutrizionale diviene obbligatoria quando una informazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive.

Art. 2.

1. Il presente decreto non si applica:

1) alle acque minerali naturali e alle altre acque destinate al consumo umano;

2) agli integratori di regime ed ai complementi alimentari.

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Art. 3.

1. Si intende per:

a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:

1) le proteine;

2) i carboidrati;

3) i grassi;

4) le fibre alimentari;

5) il sodio;

6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;

b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti:

1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;

2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene;

c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25;

d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;

e) zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli;

f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;

i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;

l) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo;

m) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale.

2. Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera *b)*, la indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalle norme vigenti.

Art. 4.

1. Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti.

2. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.

3. Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio è obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.

4. È facoltativo invece riportare le quantità di una o più fra le seguenti sostanze:

a) l'amido;

b) i polialcoli;

c) gli acidi grassi monoinsaturi;

d) gli acidi grassi polinsaturi;

e) il colesterolo;

f) le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantità significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso.

5. È obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale.

6. È obbligatorio altresì far riferimento alla quantità di acidi grassi saturi, quando si indica la quantità delle seguenti sostanze:

a) acidi grassi polinsaturi;

b) acidi grassi monoinsaturi;

c) colesterolo.

7. La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.

Art. 5.

1. Il valore energetico è calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

a) carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 kcal/g - 17 kJ/g;

b) polialcoli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g;

c) proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g;

d) grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g;

e) alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g;

f) acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g.

Art. 6.

1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti

a) valore energetico, kcal e kJ;

b) proteine, grammi (g);

c) carboidrati, grammi (g);

d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g);

e) fibre alimentari, grammi (g);

f) sodio, grammi (g);

g) colesterolo, milligrammi (mg);

h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificate nell'allegato.

2. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 g o a 100 ml.

3. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.

4. Le quantità riportate devono essere quelle presenti nell'alimento al momento della vendita; detti valori possono riferirsi anche all'alimento pronto per il consumo a condizione che vengano forniti sufficienti informazioni sulle modalità di preparazione.

5. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltre essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata riportata nell'allegato riferite alle quantità specificate ai sensi dei commi 2 e 3.

6. La percentuale della dose giornaliera raccomandata per vitamine e sali minerali può essere fornita mediante rappresentazione grafica.

7. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l'amido, la relativa indicazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati come segue:

a) carboidrati g,

di cui:

1) zuccheri g;

2) polialcoli g;

3) amido g.

8. L'indicazione della quantità, del tipo di acidi grassi e della quantità di colesterolo deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali come segue:

a) grassi g,

di cui:

1) saturi g;

2) monoinsaturi g;

3) polinsaturi g;

4) colesterolo mg.

9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:

a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;

b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;

c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.

Art. 7

1. Le informazioni nutrizionali devono figurare su un unica tabella con le cifre incolonnate: qualora lo spazio non consenta l'incolonnamento le informazioni possono essere disposte su una o più righe.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in modo da risultare ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

3. Le informazioni vanno riportate in lingua italiana.

4. È consentito riportare le informazioni anche in altre lingue, insieme a quella in lingua italiana.

Art. 8.

1. Per i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento destinati al consumatore finale ed alle collettività e per i prodotti preincartati le informazioni nutrizionali possono figurare su un cartello posto in evidenza nel negozio di vendita o sul prodotto alimentare o accanto allo stesso o nel comparto ove è esposto per la vendita.

Art. 9.

1. All'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane, né accennare a proprietà che esso non possiede; fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettature nutrizionale, esse non devono inoltre evidenziare caratteristiche particolari quando i prodotti analoghi possiedono le stesse caratteristiche».

2. Le diciture «glucidi», «protodi» e «lipidi» di cui alla lettera *h)* dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono equivalenti alle diciture «carboidrati», «proteine» e «grassi».

3. La dicitura «Kilocalorie (Kcal) o in Kilojoules (KJ)» di cui alla lettera *i)* dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituita dalla seguente: «kilocalorie (kcal) e in kilojoules (kJ)».

Art. 10.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle norme del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione e duecentocinquantamila a lire sette milioni e cinquecentomila.

2. L'importo relativo alle sanzioni di cui al comma 1 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive della Comunità europea per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

Art. 12.

1. È consentita fino al 30 giugno 1993 l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e delle etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.

2. I prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai sensi del comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 30 settembre 1994.

3. Fino al 1° ottobre 1994 l'indicazione nell'etichettatura nutrizionale degli zuccheri, degli acidi grassi saturi, delle fibre alimentari e del sodio non comporta l'obbligo di menzionare tali sostanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

VITAMINE E SALI MINERALI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI E RELATIVE RAZIONI GIORNALIERE RACCOMANDATE (RDA).

Vitamina A	mcg	800
Vitamina D	mcg	5
Vitamina E	mg	10
Vitamina C	mg	60
Tiammina	mg	1,4
Riboflavina	mg	1,6
Niacina	mg	18
Vitamina B6	mg	2
Folacina	mcg	200
Vitamina B12	mcg	1
Biotina	mg	0,15
Acido pantotenico	mg	6
Calcio	mg	800
Fosforo	mg	800
Ferro	mg	14
Magnesio	mg	300
Zinco	mg	15
Iodio	mcg	150

Una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml quando sia presente nella misura di almeno il 15% della suddetta dose raccomandata.

Nel caso di confezioni costituite da una unica porzione di un prodotto alimentare, la quantità significativa, nella misura minima del 15%, può essere rapportata al peso della porzione o razione.

93G0116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Madama.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castel Madama (Roma), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 1330/2233/88/Gab. A.L. del 3 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Madama (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Lupo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Madama (Roma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 4 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 12 dicembre 1992, 1 e 2 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Madama (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Riccardo Lupo.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Borgonovo Val Tidone (Piacenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Piacenza n. 455/Gab. del 3 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Loretiana Bevilacqua è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Piacenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto la scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene, che nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Loretiana Bevilacqua.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno. MANCINO

93A1836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Agerola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Agerola (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Napoli numero 07082/Gab./EE.LL. del 15 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Agerola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guglielmo My è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Agerola (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 14 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 29 dicembre 1992, del 30 gennaio e 12 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agerola (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guglielmo My.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Inzago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Inzago (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano numero 13.4/09320661 del 1° febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Inzago (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Lanteri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Inzago (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 1° dicembre 1992.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 26, 28 e 29 gennaio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Inzago (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Lanteri.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1838

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Grinzane Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Grinzane Cavour (Cuneo), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cuneo n. 398/13.4/Gab. del 13 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grinzane Cavour (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tancredi Bruno di Clarafond è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grinzane Cavour (Cuneo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grinzane Cavour (Cuneo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tancredi Bruno di Clarafond.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1839

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietrasanta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca), a seguito delle dimissioni dei sei assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Lucca numero 851/13.1/24/Gab. dell'8 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Calogero Ragusa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dai sei assessori in tempi diversi che, in data 5 gennaio 1993, hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 22 gennaio e dell'11 e 25 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Calogero Ragusa.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1840

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Aliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Aliano (Matera), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Matera n. 964/13.2/Gab. del 1° marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aliano (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Antonio Campanaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Aliano (Matera) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei consiglieri in data 26 febbraio 1993, che vanno ad aggiungersi alle precedenti dimissioni di altri due consiglieri.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aliano (Matera) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Antonio Campanaro.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1841

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Bolognola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bolognola (Macerata), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Macerata n 627/Gab. del 9 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art 1.

Il consiglio comunale di Bolognola (Macerata) è sciolto

Art 2.

Il dott Sante Copponi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bolognola (Macerata) - al quale la legge assegna quindici membri - si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in tempi diversi

Il prefetto di Macerata, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bolognola (Macerata) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Sante Copponi

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1842

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Pomezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pomezia (Roma), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Roma numero 1432/2231/88/Gab. A.L. del 10 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomezia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott Luciano Iannaci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pomezia (Roma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 4 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 14 e 29 dicembre 1992, 27 e 30 gennaio e 1 e 2 febbraio 1993 risultavano infruttuose

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomezia (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luciano Iannaci.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Perdasdefogu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Nuoro n. 71/13.1 Gab. del 28 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia Garau è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 28 novembre 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 9, 14, 19, 29 dicembre 1992, 8, 13 e 26 gennaio 1993 risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Perdasdefogu (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia Garau.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Serino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Serino (Avellino), a seguito delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino numero 433/13-1/Gab. del 10 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Palma Salvatore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCALFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serino (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 8 febbraio 1993.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serino (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Palma Salvatore.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montelibretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montelibretti (Roma), al quale la legge assegna venti membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri che si aggiungono al decesso di altri due consiglieri;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 1744 Gab A.L. del 12 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montelibretti (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gennarino Gallo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montelibretti (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in data 10 febbraio 1993 che si aggiungono all'avvenuto decesso di altri due consiglieri.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montelibretti (Roma) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gennarino Gallo.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronco all'Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona n. 65.13.12/Gab. del 20 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosaria Laganà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona), rinnovato nelle consultazioni del 13 e 14 dicembre 1992, non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta.

Infatti, le sedute del 22 dicembre 1992 e del 5, 9 e 12 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronco all'Adige (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Laganà.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgoforte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Borgoforte (Mantova), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Mantova numero 1749/13/Gab. 92 del 18 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgoforte (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Rosario Di Rubbo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Borgoforte (Mantova) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 19 dicembre 1992, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 30 dicembre 1992 e del 2 e 16 febbraio 1993 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Mantova ha proposto lo

scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgoforte (Mantova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Mario Rosario Di Rubbo

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Verdellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Verdellino (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo numero 250/13.1 Gab. del 4 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Verdellino (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Di Marco Pizzongolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Verdellino (Bergamo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in data 17 dicembre 1992 che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro consigliere rassegnate il 5 dicembre 1992.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Verdellino (Bergamo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Sebastiano Di Marco Pizzongolo

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A1849

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Bonavigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bonavigo (Verona), cui la legge assegna quindici membri, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, della decadenza per incompatibilità e del decesso di altri due componenti del consiglio, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona numero 180.13.12/Gab. del 2 marzo 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bonavigo (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gabriele Marra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bonavigo (Verona), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della decadenza di un consigliere per incompatibilità, del decesso di un altro consigliere e delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bonavigo (Verona) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gabriele Marra.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1850

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola della Scala.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Isola della Scala (Verona), a seguito delle dimissioni dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Verona numero 259.13.12/Gab. del 20 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola della Scala (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Isola della Scala (Verona), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dagli assessori in tempi diversi, che hanno comportato, in data 11 dicembre 1992, la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25 gennaio, 2 e 9 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola della Scala (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Renata Carletti.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Alassio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alassio (Savona), non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato, altresì, che, a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1 e n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Savona n. 222.13.1/Gab. del 25 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alassio (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Grandesso Silvestri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alassio (Savona), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 18 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'11 e del 18 gennaio e del 12 e 16 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Peraltro, nella stessa data del 12 febbraio 1993, quindici dei trenta consiglieri assegnati dal comune per legge rassegnavano le dimissioni.

Il prefetto di Savona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 1, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche per l'ipotesi prevista al punto 2, lettera *b)*, comma 1, del citato articolo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alassio (Savona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Grandesso Silvestri.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Fardella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Fardella (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Potenza n. 517.13.4/Gab. del 1° febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Fardella (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Rocco Carmelo Manzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fardella (Potenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fardella (Potenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Rocco Carmelo Manzi.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1853

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pietracamela (Teramo), a seguito delle dimissioni di oltre la metà degli assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Teramo n. 279 Div./Gab. del 30 gennaio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Italo Pagano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietracamela (Teramo), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà degli assessori in data 27 novembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 27 dicembre 1992, 23 e 26 gennaio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietracamela (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Italo Pagano.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino Valle Caudina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Martino Valle Caudina (Avellino), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 518/13-4/Gab. del 16 febbraio 1993, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino Valle Caudina (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Cannizzaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1993

SCÀLFARO

MANCINO *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Il Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Martino Valle Caudina (Avellino), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 16 dicembre 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 3, 8, 10 e 14 febbraio 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino Valle Caudina (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Cannizzaro.

Roma, 11 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A1855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Mario Savoia, dal dott. Antonio Cammuso e dal dott. Vincenzo De Vivo;

Considerato che il dott. Antonio Cammuso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993;

Decreta:

Il dott. Augusto Polito è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Poggiomarino (Napoli), in sostituzione del dott. Antonio Cammuso.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A1880

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di presidente del consiglio circoscrizionale di Barra-Ponticelli del comune di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Minichini, è stato eletto consigliere della circoscrizione di Barra-Ponticelli del comune di Napoli nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e successivamente nominato presidente della stessa circoscrizione in data 11 novembre 1992.

Rilevato che, in data 18 novembre 1992, il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli in quanto indagato per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di omicidi, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Salvatore Minichini compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa della circoscrizione di Barra-Ponticelli, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che le violazioni di legge di cui il medesimo consigliere è ritenuto responsabile si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di presidente della sopracitata amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Minichini dalla carica di presidente del predetto consiglio circoscrizionale;

Visto il decreto del prefetto di Napoli del 12 dicembre 1992 con il quale il predetto sig. Minichini viene sospeso dalla carica;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Minichini è rimosso dalla carica di presidente del consiglio circoscrizionale di Barra-Ponticelli del comune di Napoli.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Salvatore Minichini è stato eletto consigliere della circoscrizione di Barra-Ponticelli del comune di Napoli nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992 e, successivamente, nominato presidente della stessa circoscrizione in data 11 novembre 1992.

Il predetto, in data 18 novembre 1992, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del tribunale di Napoli in quanto indiziato del reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, per aver partecipato ad un associazione di tipo mafioso finalizzata al compimento di omicidi, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine.

A seguito di accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria, è emerso che il sig. Minichini è risultato ricoprire un ruolo importantissimo nell'organizzazione camorristica suddetta, collaborando nella gestione delle attività estorsive e nella riscossione stessa delle tangenti.

La situazione giudiziaria del predetto consigliere, che ha tra l'altro indotto l'a.g. a porre lo stesso in stato di arresto, è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di presidente circoscrizionale; la presenza dello stesso, quindi, all'interno della suddetta amministrazione, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Napoli, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota numero 2745/SdS/Gab./EE.LL. del 12 dicembre 1992, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Salvatore Minichini e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto p.n. del 3 dicembre 1992, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di presidente della circoscrizione di Barra-Ponticelli del comune di Napoli, essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma del S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Salvatore Minichini dalla carica di presidente del predetto ente locale.

Roma, 12 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1856

DECRETO 12 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Barletta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Claudio Guerra è stato eletto consigliere del comune di Barletta (Bari) nelle consultazioni elettorali del 15 ottobre 1989 ed ha ricoperto la carica di assessore fino al 15 luglio 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato condannato, con la sospensione condizionale delle pena, ad anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di abuso di ufficio;

Visto che lo stesso risulta rinviato a giudizio in altri due distinti procedimenti penali dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani;

Considerato che la situazione giudiziaria del signor Claudio Guerra compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Barletta, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che le violazioni di legge di cui il medesimo consigliere è imputato si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Claudio Guerra dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Claudio Guerra è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Barletta (Bari).

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Claudio Guerra, è stato eletto consigliere del comune di Barletta (Bari), nelle consultazioni elettorali del 15 ottobre 1989 ed ha ricoperto la carica di assessore fino al 15 luglio 1992.

Il predetto amministratore, con sentenza in data 30 ottobre 1992, è stato condannato, con la sospensione condizionale della pena, ad anni uno e mesi quattro di reclusione, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di abuso di ufficio previsto e punito dall'art. 323, secondo comma, del codice penale, per aver rilasciato illegittimamente, su suolo tipizzato quale agricolo, una licenza per l'esercizio di rimessa di autoveicoli.

Inoltre, il sig. Guerra risulta rinviato a giudizio in due distinti procedimenti penali per fatti commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di assessore, legati al rilascio illegittimo di un'autorizzazione commerciale ed edilizia ed alla formazione di una graduatoria di concorso per l'assunzione di 53 addetti amministrativi presso il comune di Barletta.

Infine a carico del predetto risulta pendente un procedimento penale per ingiurie presso la procura della pretura circondariale di Trani.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Claudio Guerra all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Barletta, con possibile turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Barletta (Bari).

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Claudio Guerra dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Barletta (Bari).

Roma, 12 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1857

DECRETO 12 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Antonio Gerace è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato assessore in data 28 luglio 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 12 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare, in quanto ritenuto responsabile del reato di concorso in concussione;

Constatato che la permanenza del sig. Antonio Gerace nelle cariche sopracitate espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Gerace dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 1821/Gab.A.L. del 15 febbraio 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalle cariche di consigliere ed assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Antonio Gerace è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Antonio Gerace è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato assessore all'edilizia privata e pubblica ed all'agricoltura in data 28 luglio 1992.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 12 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del tribunale di Roma in quanto ritenuto responsabile del reato di concorso in concussione.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale sono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere ed assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Antonio Gerace nelle cariche sopracitate rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roma, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 1281/Gab.A.L. del 15 febbraio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche suddette.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Antonio Gerace dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

Roma, 12 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1858

DECRETO 12 marzo 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Carmelo Molinari è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato assessore in data 28 luglio 1992;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 2 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per il reato di concorso in concussione;

Constatato che la permanenza del sig. Carmelo Molinari nelle cariche di consigliere ed assessore espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Carmelo Molinari dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma;

Visto il decreto del prefetto di Roma n. 1306/Gab.A.L. del 3 febbraio 1993, con il quale il predetto è stato sospeso dalle cariche di consigliere ed assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Carmelo Molinari è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: MANCINO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Carmelo Molinari è stato eletto consigliere del comune di Roma nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989 e successivamente nominato assessore in data 28 luglio 1992.

Il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 2 febbraio 1993, da un ordine di custodia cautelare, emesso dal G.I.P. del tribunale di Roma, essendo stati ravvisati nei suoi confronti indizi di colpevolezza per il reato di concorso in concussione.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere ed assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Carmelo Molinari nelle cariche sopracitate rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roma, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 1306/Gab.A.L. del 3 febbraio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche sopracitate.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Carmelo Molinari dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore del comune di Roma.

Roma, 12 marzo 1993

Il direttore generale: SORGE

93A1859

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1992.

Istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato di un centro telematico di distribuzione agli organi dello Stato di banche dati di pubblica utilità.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, sulla costituzione del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1059, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1989 che approva le nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte-valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, nonché delle ordinazioni delle consegne, della distribuzione di tali prodotti e dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Considerata la rilevanza assunta dalla diffusione sempre crescente di banche dati utili allo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato;

Tenuto conto dell'esistente servizio di distribuzione della *Gazzetta Ufficiale* telematica della Repubblica italiana dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che viene effettuato, fin dal 1989, dal nodo di interconnessione del Provveditorato generale dello Stato, attraverso una conversione automatica centralizzata dei protocolli di telecomunicazione delle più importanti case fornitrici di sistemi di elaborazione presenti nelle amministrazioni statali;

Considerato il vantaggio economico ottenibile attraverso l'unificazione delle linee di comunicazione per l'accesso alle banche dati da parte degli uffici statali utenti e la possibilità di utilizzare il parco terminali in uso presso gli esistenti sistemi informativi degli organi dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Provveditorato generale dello Stato è istituito il centro telematico di distribuzione banche dati con il compito di attuare e gestire in modo unitario l'accesso degli organi dello Stato a banche dati di interesse pubblico.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro, o su delega del Ministro il provveditore generale dello Stato, stipula convenzioni con amministratori, enti o società fornitori di banche dati, a titolo gratuito ed oneroso, per la relativa diffusione tramite il centro telematico di distribuzione di cui al precedente articolo.

Dette convenzioni, della durata di un anno e tacitamente rinnovabili in mancanza di disdetta, stabiliscono le modalità di accesso, i criteri di abilitazione degli utenti, gli eventuali costi delle banche dati, a carattere forfettario o calcolati a tariffa, i sistemi di contabilizzazione degli accessi e le caratteristiche di fruibilità delle informazioni rese disponibili.

Art. 3.

Gli organi dello Stato che intendono avvalersi di questo servizio devono presentare motivata istanza al Provveditorato generalo dello Stato, specificando le banche dati a cui vogliono accedere ed il numero massimo di accessi contemporanei richiesti.

Art. 4.

Gli utenti possono collegarsi al centro telematico di distribuzione banche dati o attraverso sistemi di elaborazione, con tutti o parte dei terminali ad essi connessi, o attraverso stazioni di lavoro autonome, utilizzando i protocolli di telecomunicazione gestiti dal centro stesso per l'accesso alle banche dati e per le eventuali operazioni di conversione.

Il collegamento con sistemi di elaborazione deve essere privilegiato per i vantaggi economici e funzionali che ne derivano.

Art. 5.

Il collegamento dei sistemi di elaborazione e delle stazioni di lavoro degli utenti con il centro telematico di distribuzione banche dati, attraverso linee dedicate o reti pubbliche specializzate, è eseguito a cura del Provveditorato generale dello Stato, che si assume altresì l'onere di spesa per le amministrazioni che non gestiscano propri fondi di bilancio appositamente stanziati.

Art. 6.

Per le banche dati che non siano messe a disposizione dal fornitore a titolo gratuito e che, di conseguenza, comportino costi di accesso, ove esistano condizioni di particolare interesse e di esteso utilizzo, la spesa complessiva puo essere imputata sui fondi di bilancio amministrati dal Provveditorato generale dello Stato.

Ove non sussistano le predette condizioni di spese di accesso devono gravare sui fondi di bilancio delle singole amministrazioni, che provvedono al trasferimento delle relative somme dai propri stanziamenti a quelli del Provveditorato generale dello Stato, su richiesta documentata di quest'ultimo.

Art. 7.

Agli enti pubblici che forniscono l'accesso alle proprie banche dati a titolo gratuito, attraverso il centro distribuzione banche dati, può essere consentita reciprocamente la fruizione delle attività del centro stesso, previa stipula di convenzioni specifiche con le amministrazioni interessate.

Art. 8.

Le amministrazioni od enti fornitori di banche dati hanno la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni e dei metodi di ricerca; hanno altresì il diritto di estendere o cancellare i contenuti informativi delle loro banche dati, nonché di modificare i metodi di ricerca.

Nessuna responsabilità può essere ad essi imputata in conseguenza delle variazioni suddette.

Art. 9

E consentito utilizzare le informazioni solamente per ragioni d'ufficio.

E vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse.

E altresì vietato, a meno di deroghe specifiche da parte dei fornitori di banche dati da includere nelle convenzioni, di riprodurre le informazioni su supporti adatti alla elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività diretta di elaborazione elettronica sulle informazioni stesse.

La violazione dei divieti evidenziati ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.

Art. 10.

Nelle convenzioni deve essere inserita apposita clausola con cui amministrazioni od enti fornitori di banche dati e centro telematico di distribuzione banche dati sono esonerati da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ed in particolare per i danni derivati da eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti nelle proprie banche dati, nonché da eventuali sospensioni del servizio.

Art. 11.

Ogni convenzione stipulata con i fornitori di banche dati deve essere portata tempestivamente a conoscenza degli organi dello Stato.

Art. 12

Il centro telematico di distribuzione banche dati predispone la raccolta organica della documentazione operativa di tutte le banche dati gestite, per fornirla agli organi dello Stato che ne facciano richiesta.

Il centro telematico di distribuzione banche dati può altresì organizzare periodicamente, con la collaborazione dei fornitori di banche dati, corsi di addestramento sulle modalità di accesso e sulle caratteristiche funzionali di ogni banca dati gestita a beneficio del personale interessato degli organi dello Stato.

Art. 13.

Le spese derivanti dall'attuazione di quanto indicato dai precedenti articoli graveranno sui capitoli di bilancio 5032 (spese relative all'acquisizione di apparecchiature e di software), per un ammontare presunto di lire 40.000.000, e 5042 (spese relative ai collegamenti di rete), per un ammontare presunto di L. 110.000.000, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 203

93A1862

DECRETO 20 gennaio 1993.

Attribuzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del compito della distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, sulla costituzione del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1059, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, riguardante la costituzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, che attribuisce, tra l'altro, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la stampa e la gestione della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, che approva il regolamento di attuazione del nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, che, tra l'altro, assegna all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il compito di diffusione immediata in tutto il territorio nazionale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1989 e successive modificazioni che approvano le nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte-valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, nonché delle ordinazioni, delle consegne, della distribuzione di tali prodotti e dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1992, n. 141, che istituisce presso il Provveditorato generale dello Stato il centro telematico di distribuzione agli organi dello Stato di banche dati di interesse pubblico;

Tenuto conto che, anche per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/85, sono stati istituiti i servizi ISPOLITEL di diffusione telematica di banche dati nelle aree giuridica nazionale (GURITEL), giuridica della Comunità europea (CEETEL), commerciale (COMITEL), concorsi pubblici (CONCORSI) ed albi professionali (ALBITEL), indirizzati sia ai settori pubblici che a quelli privati;

Considerato che, fin dal 1989, la *Gazzetta Ufficiale* telematica (GURITEL) viene distribuita agli uffici dello Stato anche attraverso la struttura informatica del Provveditorato generale dello Stato;

Rilevata l'importanza sociale di istituire un moderno ed uniforme servizio di informazione da parte degli organi della pubblica amministrazione rivolto al settore privato;

Ritenuto opportuno di meglio organizzare, nell'area telematica, le competenze istituzionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato concernenti la divulgazione di pubblicazioni ufficiali dello Stato;

Considerati i vantaggi economici che possono derivare allo Stato ed alle amministrazioni pubbliche dalla diffusione di banche dati;

Valutate le economie di scala perseguibili dalla realizzazione di una struttura telematica integrata fra Provveditorato generale dello Stato e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato finalizzata alla fornitura del servizio di accesso a banche dati pubbliche;

Considerati i vantaggi funzionali per gli utenti che derivano dalla possibilità di accedere in modo organico e guidato alle banche dati pubbliche attraverso un solo collegamento;

Considerato che l'attuale struttura commerciale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può essere utilizzata anche ai fini della diffusione di banche dati di pubblica utilità;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è autorizzato ad effettuare la distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private, fermo restando l'ambito di competenza del Provveditorato generale dello Stato definito con decreto ministeriale 29 settembre 1992, n. 141, per quanto concerne la distribuzione delle banche dati di pubblica utilità agli organi dello Stato.

Art. 2.

Il sistema informatico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, limitatamente alle attività di cui al precedente articolo, è integrato con il centro telematico di distribuzione banche dati del Provveditorato generale dello Stato, che assolve agli stessi compiti nei confronti degli organi centrali dello Stato.

Art. 3.

Le funzioni di vigilanza e controllo istituzionalmente esercitate dal Provveditorato generale dello Stato, si applicano anche nei confronti delle attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui al presente atto.

Art. 4.

Il servizio di distribuzione banche dati dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è integrativo rispetto ai servizi di distribuzione eventualmente svolti autonomamente dalle singole amministrazioni per le proprie produzioni.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula convenzioni con amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di banche dati, a titolo gratuito od oneroso, per la relativa diffusione ai settori d'utenza di propria competenza.

Dette convenzioni, della durata di un anno e tacitamente rinnovabili in mancanza di disdetta, stabiliscono le modalità di accesso, i criteri di abilitazione degli utenti, gli eventuali costi delle banche dati, a carattere forfettario o calcolati a tariffa, i sistemi di contabilizzazione degli accessi e le caratteristiche di fruibilità delle informazioni rese disponibili.

Art. 6.

Nelle convenzioni deve essere inserita apposita clausola con cui amministrazioni, enti ed istituti pubblici e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono esonerati da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze od incompletezze dei dati contenuti nelle banche dati, nonché da eventuali sospensioni del servizio.

Art. 7.

Le amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di banche dati hanno la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni ed dei metodi di ricerca; hanno altresì il diritto di estendere o cancellare i contenuti informativi dello loro banche dati, nonché di modificare i metodi di ricerca.

Nessuna responsabilità può ad essi essere imputata in conseguenza delle variazioni suddette.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula contratti di fornitura del servizio di distribuzione banche dati con gli utenti appartenenti ai settori di propria competenza, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1.

Nei contratti devono essere indicate le banche dati cui viene concesso l'accesso e le caratteristiche di fruizione, così come espresso nelle convenzioni stipulate con le amministrazioni, entri ed istituti pubblici fornitori delle banche dati stesse.

Nei contratti deve essere altresì indicato il divieto di distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque di compiere alcun atto di commercio delle stesse ed il divieto, se espresso nelle convenzioni, di produrre le informazioni su supporti adatti alla elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attività diretta di elaborazione elettronica sulle infomazioni stesse.

Art. 9.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si assume la responsabilità del controllo delle abilitazioni agli accessi alle banche dati e del rispetto da parte degli utenti di tutte le clausole previste nelle convenzioni e nei contratti.

Art. 10.

In considerazione delle attività che svolge nei settori della diffusione dell'informazione pubblica e dell'editoria di Stato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può realizzare nuove banche dati mediante la collaborazione di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di enti pubblici interessati alla diffusione delle proprie informazioni.

Art. 11.

Le spese ed i proventi derivanti dal servizio di cui al presente decreto sono imputati al bilancio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1863

DECRETO 18 marzo 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1993 è pari a 46.449 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 19.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1993
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 369

93A1808

DECRETO 18 marzo 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1993 è pari a 46.449 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 16.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1993
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 368

93A1809

DECRETO 18 marzo 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1993 è pari a 46.449 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 marzo 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 18 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1993
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 367

93A1810

DECRETO 18 marzo 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 marzo 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 4 marzo 1993 che hanno disposto per il 15 marzo 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1993;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,12 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,40 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 89,20 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,79 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,75 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1993
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 370

93A1811

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 1993.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Gigantissimo-Umbriafiction», edizione 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria del «Gigantissimo-Umbriafiction», manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria del «Gigantissimo-Umbriafiction», manifestazione 1993 abbinata alla gara sciistica «Il Gigantissimo» e alla rassegna «Umbriafiction», iniziata il 25 gennaio 1993, si concluderà il 28 marzo 1993 a Perugia.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Perugia presso la «Sala Brugnoli» di Palazzo Cesaroni, piazza Italia, il giorno 28 marzo 1993 alle ore 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 marzo 1993 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti con i tre generi di spettacolo, «Situation-comedy», «TV Movie-Miniserie» e «Drama serial» partecipanti alla rassegna «Umbriafiction» e votati dal pubblico attraverso cartoline e telefonate, nonché dei successivi quarto, quinto e sesto biglietti estratti vincenti con i nomi degli atleti classificatisi ai primi tre posti della gara sciistica «Il Gigantissimo».

L'abbinamento del primo, secondo e terzo biglietto vincente seguirà la classifica ufficiale dei tre generi di spettacolo fornita dal Consorzio «Umbriafiction» sulla base delle preferenze espresse dal pubblico, ai fini dell'attribuzione dei primi tre premi di prima categoria.

Alla formulazione di detta classifica parteciperanno le telefonate pervenute ad «Umbriafiction» e le cartoline pervenute al Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro le ore 24 del giorno 24 marzo 1993.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* di più generi di spettacolo per il primo posto della graduatoria, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i generi di spettacolo classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati ai generi di spettacolo in questione.

L'abbinamento del quarto, quinto e sesto biglietto vincente seguirà la classifica ufficiale della giuria della gara «Il Gigantissimo» ai fini dell'attribuzione degli altri premi di prima categoria.

La classifica degli atleti sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Nel caso di arrivo simultaneo di più atleti per uno dei posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati agli atleti in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, tali premi saranno assegnati, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati, separatamente ai generi di spettacolo e agli atleti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni cui è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria del «Gigantissimo-Umbriafiction», manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 23 marzo 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 28 marzo 1993.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Perugia per le ore 20 di giovedì 25 marzo 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Carlo Falcone vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze. Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1993
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 186

93A1860

DECRETO 3 marzo 1993.

Versamenti diretti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti da sostituti di imposta non domiciliati fiscalmente in Sicilia e/o Sardegna a prestatori di lavoro residenti in Sicilia o in Sardegna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce l'obbligo di operare, da parte di coloro che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa;

Visto l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabilisce le imposte e le ritenute da corrispondere mediante versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione dei tributi e prevede che per la riscossione di tali entrate trovino applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento delle imposte allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale;

Visto l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regola il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce che il versamento diretto delle ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale;

Visto l'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante le norme di attuazione dello statuto della regione siciliana, che stabilisce la spettanza alla regione stessa dei tributi sui redditi di lavoro dipendente operate da imprese industriali e commerciali aventi sede centrale fuori dalla regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale e nel contempo l'attribuzione all'erario degli stessi tributi relativi ad emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel resto del territorio nazionale, da imprese industriali e commerciali aventi sede nel territorio della regione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 13 aprile 1983, n. 122, in base al quale spettano alla regione Sardegna, nella misura di sette decimi, le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori della regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, mentre sono di esclusiva competenza dell'erario le stesse ritenute effettuate da imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale nel territorio della regione, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti situati nel resto del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1989, di approvazione dei documenti contabili e delle relative modalità per la contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse per versamento diretto dai concessionari del servizio di riscossione;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 1992, che detta disposizioni per l'esecuzione dei controlli sui versamenti di imposte effettuati ai concessionari della riscossione;

Ritenuta la necessità di provvedere separatamente al versamento e alla contabilizzazione delle ritenute alla fonte riscosse al di fuori delle regioni Sicilia e Sardegna, di competenza in tutto o in parte delle predette regioni, nonché delle stesse ritenute riscosse nelle predette regioni, ma di competenza esclusiva dell'erario;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dai citati articoli 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e 1, comma primo, lettera *d)*, della legge 13 aprile 1983, n. 122;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede, fra l'altro, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle ritenute alla fonte liquidate dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché delle ritenute liquidate in base ad accertamenti definitivi;

Visto l'art. 15 del medesimo decreto presidenziale n. 602 del 1973, che stabilisce termini e modalità per l'iscrizione a ruolo, in via provvisoria, anche delle ritenute alla fonte relative ad accertamenti non definitivi;

Decreta:

Art. 1.

I sostituti di imposta titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti predetti, utilizzando i seguenti codici-tributo e gruppi:

1601 denominato: «retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Sicilia»; gruppo 68;

1602 denominato: «emolumenti arretrati - impianti in Sicilia»; gruppo 68;

1603 denominato: «emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - impianti in Sicilia»; gruppo 68;

1612 denominato: «indennità per cessazione di rapporto di lavoro - impianti Sicilia»; gruppo 68;

1613 denominato: «conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - impianti in Sicilia»; gruppo 68;

1660 denominato: «ritenute oggetto di sospensione - impianti in Sicilia»; gruppo 68.

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale esclusa la Serdegna devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione, distintamente dalle ritenute per il personale che presta la propria opera nella regione, utilizzando i seguenti codici - tributo e gruppi:

1301 denominato: «retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70;

1302 denominato: «emolumenti arretrati - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70;

1303 denominato: «emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70;

1312 denominato: «indennità per cessazione di rapporto di lavoro - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70;

1313 denominato: «conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70;

1360 denominato: «ritenute oggetto di sospensione - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70.

Art. 2.

I sostituti di imposta titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in Sardegna, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti predetti, utilizzando i seguenti codici-tributo e gruppi:

1901 denominato: «retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Sardegna»; gruppo 69;

1902 denominato: «emolumenti arretrati - impianti in Sardegna»; gruppo 69;

1903 denominato: «emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - impianti in Sardegna»; gruppo 69;

1912 denominato: «indennità per cessazione di rapporto di lavoro - impianti in Sardegna»; gruppo 69;

1913 denominato: «conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - impianti in Sardegna»; gruppo 69;

1960 denominato: «ritenute oggetto di sospensione - impianti in Sardegna»; gruppo 69.

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sardegna e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale esclusa la Sicilia devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione, distintamente dalle ritenute per il personale che presta la propria opera nella regione, utilizzando i seguenti codici-tributo e gruppi:

1301 denominato: «retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70;

1302 denominato· «emolumenti arretrati - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»: gruppo 70;

1303 denominato: «emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70,

1312 denominato: «indennità per cessazione di rapporto di lavoro - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70,

1313 denominato: «conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70;

1360 denominato «ritenute oggetto di sospensione Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni»; gruppo 70.

Art. 3

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia e stabilimenti ed impianti in Sardegna, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nei predetti impianti in Sardegna, distintamente dalle ritenute per il personale che lavora in Sicilia e nel restante territorio nazionale, utilizzando gli stessi codici-tributo e gruppo di cui all'art. 2, primo comma, relativi alle ritenute effettuate per gli impianti in Sardegna.

I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sardegna e stabilimenti ed impianti in Sicilia, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nei predetti impianti in Sicilia, distintamente dalle ritenute per il personale che lavora in Sardegna e nel restante territorio nazionale, utilizzando gli stessi codici-tributo e gruppo di cui all'art. 1, primo comma, relativi alle ritenute effettuate per gli impianti in Sicilia.

Art. 4.

Per il versamento al concessionario delle somme relative ai codici-tributo di cui agli articoli 1 e 2 va utilizzata la distinta mod. 1, modul. F., riscossione n. 1 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

Le avvertenze riportate sugli indicati modelli vanno integrate con i codici-tributo di cui agli articoli 1 e 2, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 5.

Le somme riscosse dal concessionario con i codici-tributo di cui all'art. 1, comma primo, devono essere riversate, nei termini di cui all'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, direttamente alla cassa regionale siciliana, con imputazione al competente capitolo di bilancio della regione siciliana

Le somme riscosse dal concessionario con i codici-tributo di cui all'art. 2, comma primo, continuano ad essere riversate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio della concessione stessa ad apposito articolo di nuova istituzione del cap 1023.

Il Ministero del tesoro provvederà per l'attribuzione alla regione Sardegna di sette decimi del gettito.

Le somme riscosse dai concessionari della riscossione della regione siciliana e della regione Sardegna, con codici-tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313, 1360 di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2, comma secondo, sono di competenza esclusiva dell'erario e devono essere riversate alle coesistenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con l'imputazione ad apposito articolo di nuova istituzione del cap 1023

Art. 6.

Per la registrazione dei dati di riscossione, per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici e per l'esecuzione dei controlli si applicano le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 7 dicembre 1989 e 30 ottobre 1992, con gli opportuni adattamenti connessi alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art 7

Per le iscrizioni a ruolo ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, il competente ufficio finanziario deve utilizzare gli stessi codici di tributo previsti dai precedenti articoli, tenendo separate le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attività nell'ambito delle regioni Sicilia e Sardegna dalle ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attività al di fuori delle predette regioni.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto trovano applicazione per le ritenute alla fonte operate a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A1815

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Autorizzazione e ammissione al finanziamento del progetto di costruzione della nuova sede del centro geriatrico del Policlinico universitario «A. Gemelli» Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 29 agosto 1989, n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, comma secondo, sono stati definiti i criteri generali per la programmazione degli interventi anzidetti;

Visto il primo comma del già citato art. 20 della legge n. 67/1988, che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile risultante, per il finanziamento dei progetti di immediata realizzazione, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 5 dicembre 1991;

Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le predette quote di mutuo in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ed è stata, altresì, riservata la complessiva somma di lire 418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali e dell'Istituto superiore di sanità;

Viste la proprie deliberazioni del 19 dicembre 1989, punto 20, e 12 aprile 1990 relative all'approvazione di alcuni progetti afferenti il programma pluriennale di investimenti di cui al predetto art. 20;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale ha previsto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, possano essere ammessi direttamente alla contrazione di mutui per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 20 legge n. 67/1988 a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE;

Vista la propria delibera in data 31 marzo 1992 con la quale è stata approvata la ripartizione della quota di riserva per l'importo di lire 418.700 miliardi dei finanziamenti, a valere sull'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per l'Istituto superiore di sanità, per i policlinici universitari a gestione diretta e per gli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerato che il Policlinico A. Gemelli - Università cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha presentato il progetto esecutivo per la costruzione della nuova sede del centro geriatrico ed ha inoltrato la relativa richiesta di finanziamento;

Considerato che il progetto ha ottenuto il vaglio di conformità del Ministero della sanità;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con particolare riguardo alle osservazioni formulate su detto progetto;

Ritenuto che il progetto in questione presenta i requisiti di immediata realizzabilità previsti dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Delibera:

È approvato ed ammesso al finanziamento, a valere sulla quota di riserva delle autorizzazoni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il seguente progetto: «Costruzione nuova sede centro geriatrico del Policlinico A. Gemelli - Università cattolica del Sacro Cuore di Roma».

L importo del mutuo a carico dello Stato ammonta a lire 22.810 milioni al netto della quota del 5% spettante all'Università cattolica.

L'Università cattolica del Sacro Cuore prima della stipula del mutuo, provvederà a bandire la gara per l'acquisto delle forniture per impianti, arredi e attrezzature previsti dal progetto; l'Università medesima provvederà, altresì, ad attivare tempestivamente i necessari corsi di formazione per il reclutamento di quella parte di personale specializzato da impiegare nella nuova struttura.

Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A1817

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Rettifica alla deliberazione 25 marzo 1992 concernente l'ammissione al finanziamento del progetto relativo all'unità sanitaria locale C2 di Primiero per la realizzazione di un poliambulatorio e distretto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il comma 5 del medesimo art. 20 che demanda al CIPE, sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, l'approvazone dei progetti suscettibili di immediata realizzazione;

Visto il citato comma 1, che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della Sanità in data 5 dicembre 1991;

Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 29 agosto 1989, n. 321, con il quale sono state definite le procedure per l'attuazione del citato programma di investimenti;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3 000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990 con la quale è stato approvato il programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista, altresì, la propria deliberazione del 25 marzo 1992, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il progetto della provincia autonoma di Trento relativo alla realizzazione di un poliambulatorio e distretto in Fiera di Primiero (Trento), per un importo di 1.300 milioni di lire;

Vista la nota n. 1459/C26 del 22 aprile 1992 con la quale la provincia autonoma di Trento ha richiesto una modificazione dell'autorizzazione di spesa relativa al progetto anzidetto per un importo aggiuntivo di 750 milioni di lire, a causa di un errore materiale intercorso nella stesura del relativo piano finanziario che riportava una spesa a carico del bilancio dello Stato di 1.300 milioni di lire anziché di 2.050 milioni di lire;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ammesso al finanziamento, per le finalità indicate in premessa, il progetto relativo alla unità sanitaria locale C2 Primiero (Trento), concernente la realizzazione del poliambulatorio e distretto, per una spesa aggiutiva a carico dello Stato — oltre a quella già autorizzata con la deliberazone del 25 marzo 1992 — pari a 750 milioni di lire.

Il nucleo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A1818

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 5 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in chimica e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 16 maggio 1990 e 13 giugno 1990;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 28 giugno 1990 e 30 giugno 1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1991, concernente talune osservazioni da recepire;

Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in chimica e del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle adunanze tenutesi ambedue in data 1° luglio 1992, che adeguano la proposta di modifica di statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 17 dicembre 1992 e 18 dicembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso:

«Gli articoli 30 e 31 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 30 (*Corso di laurea in chimica*). — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del Regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, rispetto all'elenco delle discipline non obbligatorie, propongono ai competenti organi accademici l'inclusione a statuto dell'Università delle singole discipline in relazione agli indirizzi scientifico-culturali.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di 1680 ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea è quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 302/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilirà l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che

rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico:

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno), scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo nemerico e laboratorio di programmazione e calcolo;
chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;
fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;
laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso)
chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);
chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);
chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola nei seguenti indirizzi:

sintesi e reattività;
applicativo (orientamenti: ambientale, alimentare e chimico-clinico).

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Gli indirizzi proposti riflettono le effettive competenze ed esigenze della sede in specifici settori scientifico professionali.

Gli indirizzi proposti derivano dalla integrazione di due o più indirizzi previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1989.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Indirizzo: *Sintesi e reattività*:

1) chimica organica (terzo corso);
2) chimica inorganica (secondo corso);
3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica come pure i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

Indirizzo: *Applicativo*

Insegnamenti comuni a tutti gli orientamenti:

1) chimica analitica (secondo corso);
2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso).

Orientamento ambientale:

3) chimica ambientale;
4) laboratorio di chimica ambientale.

Orientamento alimentare:

3) chimica degli alimenti;
4) laboratorio di chimica degli alimenti.

Orientamento chimico-clinico:

3) analisi chimico-cliniche;
4) laboratorio di analisi chimico-cliniche.

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e di laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica come pure i corsi di chimica ambientale e laboratorio di chimica ambientale e chimica degli alimenti e laboratorio di chimica degli alimenti e analisi chimico-cliniche e laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Art. 31.

INSEGNAMENTI OPZIONALI

analisi chimica spettroscopica;
biochimica applicata;
biochimica cellulare;
biochimica industriale;
biocristallografia;
biologia cellulare;
biologia generale;
biopolimeri;
chemiometria;
chimica dell'ambiente;
chimica analitica clinica;
chimica analitica dei beni culturali;
chimica analitica dei processi industriali;
chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
chimica analitica strumentale;
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica bromatologica;
chimica computazionale;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica metallorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica dei metalli e delle leghe;
chimica del suolo;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica macromolecolare;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica elettroanalitica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica industriale;
chimica inorganica industriale;
chimica merceologica;
chimica organica fisica;
chimica organica industriale;
chimica per la conservazione dei beni culturali;
chimica teorica;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
cristallochimica;
cromatografia;
didattica della chimica;
elettrochimica;
fotochimica;
genetica;
geochimica;
meccanismi di reazioni in chimica inorganica;
meccanismi di reazioni in chimica organica;
metodi analitici in chimica industriale
metodi fisici in chimica inorganica;

metodi fisici in chimica organica;

microbiologia generale;

mineralogia;

radiochimica;

sintesi e tecniche speciali inorganiche;

sintesi e tecniche speciali organiche;

spettroscopia molecolare;

stereochimica;

storia della chimica;

strutturistica chimica;

termodinamica chimica.

Nel manifesto degli studi pubblicato annualmente verranno specificati gli insegnamenti opzionali attivati.

Lo studente può scegliere come opzionali uno o più insegnamenti fondamentali di un indirizzo diverso da quello prescelto.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del r.s. n. 1269/1938.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 5 gennaio 1993

Il rettore: GIANNELLA

93A1819

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992 che introduce, nell'ordinamento didattico universitario, la tabella XLIII relativa al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di economia e commercio, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di questo Ateneo in data, rispettivamente, del 26 maggio 1992, 3 novembre 1992 e 7 novembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

La scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici è trasformata in corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che, già iscritti alla predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.

Art. 2.

Nell'art. 43 dello statuto di questo Ateneo, relativo alla facoltà di economia e commercio, viene aggiunto all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà il seguente corso di diploma universitario:

5) diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 3.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 175, contenente l'elenco delle scuole, è soppressa la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Art. 4.

Gli articoli da 255 a 267 incluso, relativi alla scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici, sono soppressi.

Art. 5.

Dopo l'art. 73, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della suddetta scuola a fini speciali in corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici

Art. 74. — In conformità a quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici dell'Università degli studi di Messina è trasformata in corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi economici della facoltà di economia e commercio.

Art. 75. — Il corso di diploma persegue l'obiettivo di formare specifiche competenze professionali, in risposta alle esigenze del mercato del lavoro in cui opera l'Università, mediante l'organizzazionedidattica e scientifica della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche per figure professionali in grado di operare nelle aziende turistiche ed in organismi pubblici di formazione turistica capaci di far fronte alle esigenze del settore turistico.

Art. 76. — Il corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici ha durata triennale.

Possono chiedere l'ammissione tutti i diplomati delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 431/1990.

La selezione dei candidati sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma tenendo conto anche del punteggio conseguito nelle prove di maturità presso le scuole di istruzione secondaria di secondo grado, della buona conoscenza di una lingua straniera moderna e della cultura generale dei candidati.

Le modalità ed il programma delle prove di selezione verranno indicati in un apposito bando pubblicato all'apertura delle iscrizioni di ciascun anno accademico.

Art. 77. — Sono organi del corso di diploma il presidente ed il consiglio.

Art. 78. — Il presidente è un professore di ruolo della facoltà di economia e commercio ed è eletto dal consiglio del corso di diploma, di cui al successivo articolo.

Il presidente convoca il consiglio e lo presiede, con le funzioni attribuite dalla vigente normativa al presidente del corso di laurea.

Il presidente promuove, mediante il consiglio di amministrazione dell'Università ed il rettore, la stipula di convenzioni per lo svolgimento dell'attività di formazione nell'ambito del corso di diploma.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 79. — Il consiglio del corso di diploma è composto da tutti i docenti di ruolo e supplenti che insegnano nel corso stesso e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ed ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

In ogni caso, al consiglio del corso di diploma partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività di docenza nel corso di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dall'art. 12 della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Art. 80. — Il consiglio del corso di diploma propone al consiglio di facoltà la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e gli eventuali contratti di insegnamento.

In prima istituzione del corso di diploma, i docenti vengono designati, in rapporto agli insegnamenti da attivare, dal consiglio di facoltà.

Art. 81. — Gli studenti del corso di diploma sono tenuti a seguire tutti i corsi di lezione, tutte le attività pratiche e le esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente.

La frequenza è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono stabilite dal manifesto degli studi.

Art. 82. — L'organizzazione didattica del corso di diploma è stabilita con le modalità e nei limiti della legge n. 341/1990.

Art. 83. — Gli studenti, che abbiano conseguito il diploma della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici, possono iscriversi al terzo anno del corso di diploma, nel momento in cui viene attivato.

Gli studenti che, all'atto dell'istituzione del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, frequentano la scuola diretta a fini speciali per operatori

economici dei servizi turistici, possono chiedere la conversione della loro iscrizione al consiglio del corso di diploma.

Gli esami sostenuti dagli studenti iscritti presso la scuola diretta a fini speciali, vengono riconosciuti dal consiglio del corso di diploma, in funzione della loro equivalenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma.

Art. 84. — Il conseguimento del diploma universitario viene ottenuto mediante il superamento degli esami prescritti, per ciascun anno, dal manifesto degli studi.

Lo studente deve, inoltre, superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Il consiglio del corso di diploma può stabilire una ulteriore prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Il diploma si consegue dopo aver superato un colloquio finale che consiste nella presentazione e nella discussione di una tesi scritta su un tipico argomento professionale, riferibile alla disciplina del corso di diploma.

Art. 85. — Il piano di studi del corso di diploma comprende sei insegnamenti istituzionali, sei insegnamenti caratterizzanti che saranno indicati annualmente nel manifesto degli studi ed altri quattro insegnamenti opzionali scelti dallo studente da una lista di discipline pubblicata nel suddetto manifesto degli studi.

Gli insegnamenti istituzionali devono essere impartiti nel primo anno del corso di diploma.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 86. — Sono materie istituzionali del primo anno:

1) istituzioni di economia;
2) strategia e politica aziendale;
3) diritto privato dell'economia;
4) diritto pubblico dell'economia;
5) rilevazioni statistiche;
6) matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Sono materie caratterizzanti del secondo e del terzo anno:

1) geografia del turismo;
2) legislazione del turismo;
3) diritto commerciale;
4) legislazione bancaria;
5) diritto dei trasporti;
6) diritto tributario;
7) politica economica;
8) politica economica dell'ambiente;
9) economia del turismo;
10) economia dei trasporti;
11) gestione informatica dei dati aziendali;
12) economia e direzione delle imprese di trasporto;
13) economia e direzione delle imprese turistiche;
14) economia e tecnica della pubblicità;
15) marketing;
16) organizzazione delle imprese turistiche;
17) tecnica bancaria;
18) storia economica del turismo;
19) statistica del turismo;
20) sociologia del turismo.

Dall'elenco sopra specificato il consiglio del corso di diploma ne sceglierà un numero massimo di sei per il secondo ed il terzo anno.

Tali discipline potranno essere annualmente sostituite da altre caratterizzanti, comprese nell'elenco di cui sopra, qualora il consiglio ritenga opportuno, ai fini di rilevanti esigenze didattiche, modificare il piano di studi annuale, che sarà pubblicato nel manifesto annuale degli studi.

Sono materie a scelta dello studente:

1) programmazione dello sviluppo ed assetto del territorio;
2) economia monetaria;
3) economia del territorio;
4) programmazione economica;
5) economia internazionale;
6) analisi e contabilità dei costi;
7) ragioneria generale applicata;
8) finanza aziendale;
9) organizzazione e controllo aziendale;
10) economia delle aziende assicurative;
11) analisi demografica;
12) statistica del turismo;
13) merceologia;
14) matematica per l'economia;
15) analisi statistico economica;
16) diritto regionale e degli enti locali;
17) diritto del lavoro e diritto sindacale;
18) diritto valutario;
19) legislazione alberghiera e delle agenzie di viaggio e turismo;
20) diritto internazionale e delle navigazione.

Dall'elenco sopra specificato lo studente dovrà sceglierne almeno quattro per il completamento del piano di studi.

Art. 87. — Gli esami del secondo anno possono essere sostenuti solo dopo aver superato gli esami del primo anno di corso.

Gli studenti che non riescono a superare tutti gli esami di ciascun anno di corso, possono iscriversi come ripetenti solo una volta per ciascun anno di corso.

Gli studenti ripetenti si aggiungono in soprannumero ai frequentanti e, pertanto, non debbono essere conteggiati, ai fini del numero programmato degli iscritti per ogni anno.

Art. 88. — Gli studenti che intendono passare dal corso di diploma al corso di laurea possono chiedere al consiglio di facoltà il riconoscimento degli esami sostenuti, limitatamente a quelli per i quali viene accertata una coincidenza di contenuti.

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea e di diploma:

Corsi di laurea:

economia e commercio;
economia aziendale;
economia e diritto dell'impresa;
discipline economico e sociale.

Corsi di diploma:

commercio estero;
economia ed amministrazione aziendale;
marketing e comunicazione.

Art. 89. — Gli studenti che richiedono il passaggio dal corso di laurea al corso di diploma possono avanzare istanza al consiglio del corso di diploma, intesa ad ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, limitatamente a quelli per i quali viene accertata una coincidenza di contenuti.

Il consiglio del corso di diploma, accertata la mancata coincidenza di contenuti tra gli esami sostenuti nel corso di laurea e gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma, può rifiutare il riconoscimento degli esami sostenuti.

Art. 90. Per tuttorquanto non previsto nel presente statuto, si richiamano le leggi ed i regolamenti, vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 29 gennaio 1993

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

93A1820

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 17 marzo 1992, senato accademico seduta del 13 aprile 1992, consiglio di amministrazione seduta del 2 giugno 1992);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 novembre 1992;

Vista la ministeriale del 29 dicembre 1992, prot. n. 6337;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 326 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

Art. 327. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione (indirizzo dietologico e dietoterapeutico) presso l'Università degli studi di Palermo. La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici, ecologici, tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dell'alimentazione, indirizzo dietologico e dietoterapico.

Art. 328. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso.

Art. 329. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di farmacia e di medicina e chirurgia.

Art. 330. — Sono ammessi alla prova per l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 331. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biochimico-fisiologica;
b) chimico-tecnologica;
c) epidemiologica e di metodologia di intervento;
d) igienico-ecologica;
e) nutrizione clinica.

Art. 332. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica-fisiologica:

biochimica della nutrizione;
fisiologia della nutrizione umana;
biochimica patologica della nutrizione;
istituzioni di dietetica;
psicologia del comportamento alimentare;

b) Chimico-tecnologica:

chimica degli alimenti;
elementi di tecnologie alimentari;

c) Epidemiologia e di metodologia di intervento:

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari;
epidemiologia nutrizionale;
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi;

d) Igienico-ecologica:

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare;
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare;

e) Nutrizione clinica:

diagnostica dello stato di nutrizione;
dietetica e dietoterapia dell'infanzia;
dietetica e dietoterapia dell'adulto;
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
alimentazione parenterale ed enterale.

Art. 333. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

biochimica della nutrizione	ore	100

Chimico-tecnologica (ore 160):

chimica degli alimenti	»	100
elementi di tecnologie alimentari	»	60

Igienico-ecologica (ore 70):

igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare	»	70

Epidemiologia e di metodologie d'intervento (ore 70):

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 320):

fisiologia della nutrizione umana	ore	120
biochimica patologica della nutrizione	»	100
istituzioni di dietetica	»	100

Epidemiologia e di metodologie d'intervento (ore 80):

epidemiologia nutrizionale	ore	50
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Nutrizione clinica (ore 400):

diagnostica dello stato della nutrizione	ore	75
dietetica e dietoterapia dell'infanzia	»	100
dietetica e dietoterapia dell'adulto	»	80
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi	»	45
malattie del metabolismo e della nutrizione	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Nutrizione clinica (ore 240):

alimentazione parenterale ed enterale	ore	120
malattie del metabolismo della nutrizione	»	120

Biochimico-fisiologica (ore 80):

psicologia del comportamento alimentare	»	80

Igienico-ecologica (ore 80):

igiene della nutrizione	»	40
tossicologia alimentare	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 334. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti strutture:

policlinico universitario e strutture convenzionate con l'università;
aule e laboratori universitari della facoltà di farmacia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 gennaio 1993

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

93A1821

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 22 marzo 1993, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'avv. Giovanni FONTANA dalla carica di Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed ha nominato il dott. Alfredo DIANA Ministro del medesimo Dicastero.

93A1894

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993, registro n. 3 Interno, foglio n. 207, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Augusta Sartorio, nata a Milano il 20 luglio 1905 ed ivi deceduta il 7 luglio 1986, disposto con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Giuseppe Gazzaniga di Milano in data 11 luglio 1986 al n. 1.153.599 di repertorio e registrato il 18 luglio 1986 al n. 17979 serie 1/B di formalità.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un immobile sito in Milano, corso di Porta Vittoria n. 31, quarto piano, del valore di L. 172.000.000 in base alla perizia di stima dell'ufficio tecnico erariale di Milano, appartamento il cui prezzo di vendita sarà utilizzato per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A1827

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993, registro n. 3 Interno, foglio n. 213, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Alcide Berti, nato a Riva del Garda il 23 marzo 1910 e deceduto a Pedemonte il 20 febbraio 1987, con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Giulia Clarizio di Schio (Vicenza) in data 6 aprile 1987 al n. 10488 di repertorio, consistente in una somma di denaro di L. 112.066.440, che sarà destinata all'acquisto di cani guida per ciechi.

93A1829

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993, registro n. 3 Interno, foglio n. 209, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Pretoro (Chieti) un appezzamento di terreno sito in località Passolanciano, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, redatta dall ing. Domenico Merlino e dall'arch. Giuseppe Martino in data 21 marzo 1985, del valore di L. 387.500.000 per il prezzo di lire 20.000.000; immobile da destinare alla realizzazione di un centro vacanze montano internazionale per ciechi.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993, registro n. 3 Interno, foglio n. 212, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dai signori Mario Lausi e Orfeo Mariani un immobile sito in Terni, via Faustini, 22, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, redatta dall'ing. Fabrizio Granaroli in data 1° giugno 1984, al prezzo di lire 98.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Terni, immobile da destinare a sede sociale della locale sezione Unione italiana dei ciechi.

93A1828

Conferimento della personalità giuridica alla fondazione di religione e di culto «Istituto Santa Cristina per la pastorale del lavoro», in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1993, registro n. 17 Interno, foglio n. 234, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla fondazione di religione e di culto «Istituto Santa Cristina per la pastorale del lavoro», con sede in Bologna.

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione gravata da usufrutto con diritto di accrescimento, disposta dai coniugi Domenica Tebaldi ed Attilio Raffaeli con atto pubblico 10 ottobre 1986, n. 14224 di repertorio, a rogito notaio Giorgio Forni, nonché la donazione disposta dall'arcidiocesi di Bologna; con atto pubblico 10 ottobre 1989, n. 5314 di repertorio, per notaio Clotilde La Rocca.

Formano rispettivamente oggetto delle liberalità la nuda proprietà dell'appartamento sito in Pavullo (Modena) valutato L. 51.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, nonché il complesso immobiliare sito in Bologna valutato L. 2.135.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna.

93A1830

Conferimento della personalità giuridica alla «Chiesa Maria SS. del Fervore», in Palermo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1993, registro n. 17 Interno, foglio n. 235, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla «Chiesa Maria SS. del Fervore», con sede in Palermo.

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione gravata da vincolo di destinazione, disposta da Giuseppe Di Noto con atto pubblico 4 luglio 1978, n. 3278 di repertorio, a rogito notaio Ermanno Virga.

Forma oggetto della liberalità un locale terraneo sito in Palermo e valutato L. 35.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Palermo.

93A1831

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(*1ª pubblicazione*) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della suindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 1285 mod. 25-A — Data: 4 novembre 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento delle domande. — Intestazione: Smargiassi Raimondo Maria, nato a Roma il 3 agosto 1942. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A1771

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 marzo 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 marzo 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1993 è di L. 97,17, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1993 è di L. 94,45 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1994 è di L. 89,25, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A1832

Cambi giornalieri del 23 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 23 marzo 1993

Dollaro USA	1582,98
ECU	1876,62
Marco tedesco	967,89
Franco francese	284,86
Lira sterlina	2336,48
Fiorino olandese	861,06
Franco belga	46,97
Peseta spagnola	13,59
Corona danese	251,95
Lira irlandese	2351,20
Dracma greca	7,11
Escudo portoghese	10,43
Dollaro canadese	1270,14
Yen giapponese	13,71
Franco svizzero	1047,29
Scellino austriaco	137,57
Corona norvegese	227,72
Corona svedese	203,87
Marco finlandese	267,67
Dollaro australiano	1120,27

93A1906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «La Casa», in Bergamo

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1993, i poteri conferiti al dott. Luigino Ruffini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Casa» a r.l., con sede in Bergamo, sono stati prorogati fino al 20 agosto 1993.

93A1833

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1993, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Autovox quarta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 20 aprile 1971, rep. 23393, reg. soc. 1928/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Amire a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 21 settembre 1956, rep. 53221, reg. soc. 212, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Scoop internazionale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Sanna in data 27 luglio 1983, rep. 5055, reg. soc. 5480/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gilcasa/86 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colistra in data 18 giugno 1986, rep. 12421, reg. soc. 6558/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «First House - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lazzardi in data 31 gennaio 1980, rep. 959, reg. soc. 1422/80, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Im.T.E.Co. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Carlucci in data 16 ottobre 1985, rep. 7608, reg. soc. 11574/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Urban coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Vincentiis in data 25 giugno 1986, rep. 5146, reg. soc. 7582/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vega - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 19 giugno 1985, rep. 83580, reg. soc. 7035/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Meridiana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Operamolla in data 6 luglio 1987, rep. 16997, reg. soc. 8024/87, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Arcus, a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 24 maggio 1954, rep. 83961, reg. soc. 2261, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Olimpia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 17 ottobre 1953, rep. 41613, reg. soc. 2740, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Artigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 27 novembre 1984, rep. 79109, reg. soc. 1447/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Loreto seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 20 maggio 1970, rep. 9006, reg. soc. 1398/70, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Minerva - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 aprile 1985, rep. 169088, reg. soc. 5161/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Radar 80 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fiduccia in data 29 aprile 1980, rep. 1344, reg. soc. 3427/80, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Secor - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cordasco in data 23 luglio 1986, rep. 8376, reg. soc. 9958/86, tribunale di Roma,

società cooperativa di produzione e lavoro «G. Fanin seconda - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 2 febbraio 1966 rep. 61700, reg. soc. 582/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia UcleLe a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 14 novembre 1955, rep. 22455, reg. soc. 229/56, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa progetto terra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Famularo in data 19 dicembre 1984, rep. 1221, reg. soc. 1943/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il sole nascente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Operamolla in data 6 luglio 1987, rep. 16999, reg. soc. 8025/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Beta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 11 luglio 1984, rep. 605648, reg. soc. 5739/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Virgilium - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 15 luglio 1953, rep. 21400, reg. soc. 2030/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Santi Attilio e Luigi a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 giugno 1961, rep. 36258, reg. soc. 1503/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia impiegati bancari C.E.I.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Migliori in data 7 settembre 1953, rep. 314848, reg. soc. 2358, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa italiana gruppo arteballetto a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 27 ottobre 1981, rep. 5922, reg. soc. 7979/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Atalux a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Lipari in data 21 maggio 1982, rep. 6034, reg. soc. 4273/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Mattino Marino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Trasatti in data 9 aprile 1981, rep. 2780, reg. soc. 5237/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Costanza e concordia romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 4 dicembre 1954, rep. 21509, reg. soc. 102, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Le azalee - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 29 ottobre 1963, rep. 6836, reg. soc. 2900/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia Gran Sasso - Società cooperativa edilizia fra capi di famiglie numerose e altri a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cerini in data 7 luglio 1978, rep. 450, reg. soc. 2829/78, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «FHP Italia - Servizi e lavori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Giordano Cemmi in data 21 gennaio 1988, rep. 10419, reg. soc. 1620/88, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia ponte Mollo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 31 ottobre 1963, rep. 29472, reg. soc. 3514/63, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa Riace per lo sport e il tempo libero a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ciommo in data 30 ottobre 1981, rep. 12384, reg. soc. 7683/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Andromeda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Clemente in data 31 marzo 1988, rep. 18291, reg. soc. 8615/88, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Segno - Servizi socialmente utili per la ricerca psicologica nell'ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 11 febbraio 1980, rep. 8148, reg. soc. 1611/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Autovox nona - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 23 aprile 1971, rep. 23462, reg. soc. 2211/71, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Consorzio cooperative edilizie riunite O.E.S.M.I. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 14 luglio 1966, rep. 37805, reg. soc. 1840/66, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italmovie - Società cooperativa cinematografica e televisiva a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Feroli in data 10 febbraio 1982, rep. 1406, reg. soc. 1756/82, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Arxedil prima - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 27 febbraio 1987, rep 20293, reg. soc. 4496/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa sporting club l'Ippocampo - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 17 gennaio 1980, rep. 675, reg. soc. 1025/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Adianto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 30 aprile 1962, rep. 5535, reg. soc. 1329/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Autovox quinta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 20 aprile 1971, rep. 23402, reg. soc. 1929/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Autovox tredicesima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 23 aprile 1971, rep. 23474, reg. soc. 2210/71, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pulella - Cooperativa di pulimento a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 30 maggio 1979, rep. 3959, reg. soc. 2411/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cogear casa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 20 giugno 1980, rep. 5676, reg. soc. 3523/80, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Argo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Arcangeli in data 17 gennaio 1986, rep. 6751, reg. soc. 3512/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cisa Etrusca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 25 novembre 1954, rep. 21415, reg. soc. 111, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Halley '86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gatto in data 20 marzo 1986, rep. 3664, reg. soc. 5489/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Marettimo - S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cordasco in data 4 agosto 1986, rep. 8692, reg. soc. 8034/86, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Green coop - Società cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 9 dicembre 1986, rep. 18534, reg. soc. 1976/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «100 città - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Siniscalchi in data 9 aprile 1986, rep. 6757, reg. soc. 5748/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cogese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Ermini in data 24 luglio 1986, rep. 19597, reg. soc. 8999/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tiberina - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Torrita Tiberina (Roma), costituita per rogito Caparrelli in data 4 novembre 1985, rep. 22299, reg. soc. 886/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elettronica pisonianese - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», con sede in Pisoniano (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 24 marzo 1986, rep. 88577, reg. soc. 4705/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia tenuta Galli a r.l.», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito La Rocca in data 5 novembre 1984, rep 1785, reg. soc. 8088/84, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Cooperativa intercomunale per lo sviluppo del commercio - C.I.S.C.O. a responsabilità limitata», con sede in Bracciano (Roma), costituita per rogito Cavicchioni in data 7 giugno 1984, rep. 3018, reg. soc. 5563/84, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Airone - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Ardea (Roma), costituita per rogito De Vivo in data 1° ottobre 1986, rep. 2536, reg. soc. 5097/87, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Coop. Se.Fi. - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Fiano Romano (Roma), costituita per rogito Mascolo in data 14 novembre 1980, rep. 3703, reg. soc. 152/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Il Ruscello a r.l.», con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Ebner in data 19 febbraio 1985, rep. 4271, reg. soc. 5005, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «L'Occidentale - Società cooperativa di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazione, a responsabilità limitata», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Ricciotti in data 9 novembre 1973, rep. 7695, reg. soc. 1835, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Coop. E.A.T. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Alcaro in data 9 dicembre 1980, rep. 2217, reg. soc. 2440/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Cucca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Monte Compatri (Roma), costituita per rogito Tufani in data 27 gennaio 1983, rep. 4032, reg. soc. 1595/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Baby 84 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Benintende in data 25 luglio 1984, rep. 2730, reg. soc. 6049/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.F.A.S. 84 - Cooperativa facchinaggio, autotrasporti e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rocca Priora (Roma), costituita per rogito Manara in data 27 luglio 1984, rep. 6071, reg. soc. 7132/84, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Castelli Romani di solidarietà - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Rocca Priora (Roma), costituita per rogito Riboldi in data 21 novembre 1985, rep. 4177, reg. soc. 2532/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori genzanesi Co.La.Ge. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 17 novembre 1983, rep. 73019, reg. soc. 4146, tribunale di Velletri;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Imirti a responsabilità limitata», con sede in Formello (Roma), costituita per rogito Capozzi in data 13 marzo 1979, rep 1622, reg. soc. 1452/79, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Montecchio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trevignano Romano (Roma), costituita per rogito Consoni in data 23 luglio 1982, rep. 12262, reg. soc. 5479/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Multi servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Giorgi in data 5 novembre 1986, rep. 16534, reg. soc. 730/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Micro data sistemi a r.l.», con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Riccardi D'Adamo in data 9 dicembre 1986, rep. 9634, reg. soc. 677/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo S. Giuseppe lavoratore - Frascati, società cooperativa a r.l.», con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito Jemma in data 16 febbraio 1979, rep. 22585, reg. soc. 1660/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Esperia a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Gaddi in data 30 marzo 1978, rep. 7606, reg. soc. 28/78, tribunale di Civitavecchia;

società cooperativa di produzione e lavoro «5ª Fase - Cooperativa per la gestione delle risorse ambientali - Soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Velletri (Roma), costituita per rogito Càrrara in data 26 ottobre 1984, rep. 2716, reg. soc. 4606, tribunale di Velletri;

società cooperativa di consumo «Columbia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Marino (già Roma) (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 6 maggio 1981, rep. 22903, reg. soc. 6268/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Trigoria Garden - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Paulillo in data 26 maggio 1982, rep. 5351, reg. soc. 4264/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa San Giorgio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tresnuraghes (Oristano), costituita per rogito Mura in data 18 febbraio 1981, rep. 60270, reg. soc. 2116, tribunale di Oristano;

società cooperativa di pesca «Oceania a r.l.», con sede in Arborea (Oristano), costituita per rogito Venturi in data 17 aprile 1987, rep. 11713, reg. soc. 3550, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Forum - Soc. coop. a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 21 marzo 1986, rep. 112623, reg. soc. 3231, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa gestione impianti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 10 gennaio 1986, rep. 114043, reg. soc. 3183, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.C.I.A. - Società cooperativa igiene ambientale» a responsabilità limitata, con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 11 agosto 1987, rep. 126137, reg. soc. 3642, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovanile Sant'Orsola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito Davino in data 2 dicembre 1986, rep. 121272, reg. soc. 3403, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Lucia a r.l.», con sede in Masullas (Oristano), costituita per rogito Davino in data 5 novembre 1979, rep. 81522, reg. soc. 1955, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pheronia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Usellus (Oristano), costituita per rogito Giua Marassi in data 11 marzo 1985, rep. 31653, reg. soc. 2884, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Se.Te.Co. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Gusman in data 30 dicembre 1980, rep. 4781, reg. soc. 12518, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Italia a r.l. di investimenti e servizi» già «Credito italiano cooperativo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Palumbo in data 15 ottobre 1986, rep. 2546, reg. soc. 20645, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa facchini progresso - S.c. a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 30 marzo 1985, rep. 115791, reg. soc. 17728, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Lamanna in data 25 luglio 1981, rep. 2960, reg. soc. 4860, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Gargano nord a r.l.», con sede in Vieste (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 29 dicembre 1984, rep. 24136, reg. soc. 6957, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova didattica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Rossi in data 15 novembre 1986, rep. 18412, reg. soc. 10475, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mitilionica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 2 luglio 1971, rep. 141294, reg. soc. 3399, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa escavazione e trasporto - S.C.E.T. a r.l.», con sede in Statte di Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 9 dicembre 1954, rep. 739, reg. soc. 2287, tribunale di Taranto;

società cooperativa di consumo «Rinascita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cancellara (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 18 gennaio 1986, rep. 20467/4779, reg. soc. 3264, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa creazione 2001 a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 28 ottobre 1985, rep. 15006, reg. soc. 3144, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Consorzio cooperative per la ricostruzione a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 24 novembre 1981, rep. 7666, reg. soc. 2017, tribunale di Potenza;

società cooperativa mista «Società cooperativa continuità e progresso», con sede in Maratea (Potenza), costituita per rogito Tortorella in data 12 aprile 1984, rep. 23313, reg. soc. 620/84, tribunale di Lagonegro;

società cooperativa mista «Società cooperativa Lucania Golden - Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 24 maggio 1982, rep. 62957, reg. soc. 2150, tribunale di Potenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Angelo le Fratte (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 10 marzo 1981, rep. 59161, reg. soc. 1914, tribunale di Potenza.

93A1799

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 31 dicembre 1991 recante: «Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Basilicata (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale del Pollino». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992).

L'allegato *A* al decreto citato in epigrafe, riportato in calce al medesimo alla pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente:

«ALLEGATO *A*

INTESA TRA IL MINISTERO DELL AMBIENTE E LA REGIONE BASILICATA - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale del Pollino

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
87	Progetto di riqualificazione e tutela del Parco del Pollino (1° lotto)	1.996	1.000
88	Gli anni verdi del Pollino	1.000	1.000
128	Completamento del complesso ecologico termale del Pollino finalizzato alla fruibilità del Parco nazionale del Pollino	1.570	996
129	Proposta di intervento per la produzione, valorizzazione, commercializzazione di oggetti di artigianato artistico tipico del Pollino	2.500	1.330
203	Centro di commercializzazione e tipicizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Parco del Pollino	2.500	1.330
	Totale finanziamento concesso sul programma Pronac (milioni di lire)		5.626
	Fondi da trasferire per l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente Parco (milioni di lire)		2.300
	Totale dei finanziamenti da trasferire alla regione (milioni di lire) . . .		7.956»

93A1900

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, recante: «Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1993).

Nel decreto legislativo riportato in epigrafe, alla pag. 10 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, al comma 8 dell'art. 20, dove è scritto: «8. La pena di cui al comma *8*...», leggasi: «8. La pena di cui al comma *7*...».

93A1901

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16.

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese.

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	**L. 345.000**
	- semestrale	**L. 188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44 000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee	
	- annuale	**L. 193 000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	**L. 193 000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	**L. 664.000**
	- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189